

-6410/10



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Art. 380 bis

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 16800/2009

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Cron. 6410
Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione - Rep. 2383
Dott. MICHELE DE LUCA - Presidente di Sezione - Ud. 02/03/2010
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere - CC
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16800-2009 proposto da:

CARAI SALVATORE (CRASLV60P09H501F), BERRETTI GLORIA, DE
GIOVANNI ANTONIO, MANNOZZI GIANCARLO, SACCONI ROBERTO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso
lo studio dell'avvocato CAMPAGNOLA ANTONIO, che li
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente

2010

231

domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 150/2009/A della CORTE CONTI - I^
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE di ROMA, depositata
l'11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE.

RILEVA

Con sentenza n. 169 del 19.2.2007 la Sezione Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, accolse in parte la domanda proposta dal P.G. il 9.10.2003 volta alla condanna di vari amministratori al risarcimento dei danni arrecati al Comune di Montalto di Castro, nell'esercizio delle loro funzioni, limitatamente alla indebita delibera e liquidazione a carico dell'Ente locale delle spese di ordinaria manutenzione per gli alloggi locati dal Comune, spese che non sarebbero dovute rimanere a carico del Comune ma che sarebbero dovute gravare a carico dei conduttori. Su tali premesse il collegio di primo grado condannò pertanto gli amministratori Salvatore Carai, Gloria Berretti, Giancarlo Mannozi, Roberto Sacconi al pagamento della somma di € 1.849,61 ciascuno e Antonio De Giovanni della somma di € 12.500.

Con sentenza 11.3.2009 la Corte dei Conti, sezione centrale d'appello, rigettò l'appello degli amministratori (che avevano prospettato che il loro agire era stato dettato da fini istituzionali di sopperire alle esigenze di estrema indigenza degli inquilini, che la valutazione del giudice aveva attinto la sfera della discrezionalità amministrativa, che la contestazione era generica ed il danno non comprovato, che si era registrata una grave disparità di trattamento), affermando:

1. che le applicabili norme del codice e della legge 392/78 nonché le stesse previsioni dei contratti di locazione rendevano indubitabilmente onere dei conduttori le spese di ordinaria o piccola manutenzione degli immobili condotti;
2. che pertanto era illegale ed imperdonabile che il Comune si fosse per anni accollato dette spese, a nulla valendo invocare l'autonomia contrattuale;
3. che neanche valeva invocare l'art. 112 del d.lgs. 267 del 2000, posto che nessuna delibera di aperto accolto al Comune, su istanza di inquilini in grave disagio sociale, era stata adottata ma si era solo registrata una consolidata, diffusa, quanto illegale prassi dell'Ente di accollarsi tutte le spese anche di ordinaria amministrazione;
4. che tampoco valeva addurre il limite alla sindacabilità della Corte dei Conti costituito dalla discrezionalità amministrativa, posto che la relativa insindacabilità doveva escludersi in presenza, come nella specie, di comportamenti *contra legem*.

Per la cassazione di tale decisione gli amministratori Carai, Berretti, De Giovanni, Mannozi e Sacconi hanno proposto ricorso ex art. 362 c. 1 c.p.c. in data 2.7.2009 articolando unico motivo, resistito dal controricorso della Procura Generale della Corte dei Conti deducendo anche la inammissibilità dell'impugnazione

Il motivo denuncia l'avvenuto superamento dei limiti della giurisdizione che si sarebbe realizzato attraverso la violazione, da parte della Corte dei Conti, del limite esterno della propria giurisdizione, avvenuto attraverso la violazione del principio della insindacabilità delle scelte discrezionali dell'Amministrazione la quale nella specie aveva, con l'accollo delle spese ordinarie di manutenzione, ritenuto di far fronte ad una generale condizione di indigenza degli inquilini.

Il relatore designato ai sensi degli artt. 3777 e 380 bis del c.p.c., ha depositato in data 23.12.2009 relazione contenente proposta di definizione camerale del ricorso con pronuncia di rigetto per la manifesta infondatezza delle censure.

Nella memoria finale i ricorrenti hanno ribadito la propria opinione per la quale le singole liquidazioni avrebbero trovato unica ragione unificante in una scelta generale di carattere sociale, avvenuta già con la assegnazione degli alloggi, una scelta, come tale, insindacabile

OSSERVA

Il collegio ritiene di condividere la proposta contenuta nella relazione, non apparendo persuasive le considerazioni formulate dai ricorrenti in memoria, e pertanto di dover affermare la manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorso avverso la sentenza 11.3.2009 della Sezione Centrale della Corte dei Conti.

Giova premettere che non appare condivisibile il rilievo di inammissibilità del ricorso ex art. 362 comma 1 c.p.c. formulato in controricorso dal P.G. contabile, sul rilievo della preclusione a sottoporre a queste Sezioni Unite una questione di giurisdizione che non sarebbe stata affatto posta, espressamente, nell'appello avverso la decisione di primo grado. Ed infatti, se è vero che tale preclusione sussiste anche nel caso in cui la pronuncia del giudice speciale non sia stata espressamente appellata in punto difetto di giurisdizione (si rammentano, tra le tante, dopo S.U. n. 24883/08, anche le recenti n. 9661, n. 15604 e n. 21473 del 2009) e se neanche rileva che della questione il giudice di appello si sia occupato d'ufficio, la preclusione al proposito formatasi non potendo essere superata dal giudice di appello (S.U. n. 26806 del 2009), nella specie emerge che

tale espressa doglianza di *travalicamento a danno della sfera di discrezionalità amministrativa* venne posta in appello (come rammenta il ricorso a pag. 5 punto 4) , sì da consentire al giudice di ritenersi **investito** della questione stessa e legittimato a pronunciare su di essa.

Tanto premesso in ordine alla censura di travalicamento, l'esame della censura in questa sede proposta ne evidenzia la totale inconsistenza, posto che:

1. come rettamente rammentato dalla Corte dei Conti, il **comportamento contra legem** del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile (S.U. n. 7024 del 2006, n. 5083 del 2008 e n. 5288 del 2009); e la sentenza espressamente rileva che quella scelta di "accollo" generale ed indiscriminato delle spese di manutenzione ordinaria non trova alcun riscontro **né** nel codice **né** nella legge 392/78 **né** in una pattuizione in deroga inserita nei contratti (peraltro affatto inidonea a rendere legittimo un esborso non dovuto) ;
2. l'insindacabilità della sfera di **scelta discrezionale** dell'Amministrazione (S.U. n. 6851 del 2003) presuppone che una "scelta" vi sia stata, e cioè un atto di espressa e pubblica valutazione dei fini, di apprestamento dei mezzi, di indicazione delle priorità e dell'istruttoria da compiere, nel mentre, come evidenziato dalla sentenza impugnata , tale scelta si è risolta in nulla più che nella **sommatoria di atti deliberativi e di liquidazione, generalizzati ed automatici, volti a beneficiare del rimborso di spese ordinarie l'intera categoria di conduttori di edifici nella disponibilità del Comune;**
3. è del resto significativo che nella memoria finale, in risposta alle eccezioni del Procuratore contabile ed in dissenso dalle considerazioni espresse in relazione, la difesa dei ricorrenti affermi che la "scelta" insindacabile si sarebbe identificata nello stesso atto di **assegnazione** dell'alloggio, sorretto dalle valutazioni di carattere sociale che lo autorizzavano, atto delle quali le decisioni di accollo delle spese sarebbero state solo *automatiche conseguenze*: con il ché appare conclamato dalla stessa opinione dei ricorrenti che nessuna valutazione preventiva, ulteriore rispetto a quella di individuare l'assegnatario, venne fatta a sostegno della decisione di esonerarlo dal pagamento degli oneri naturalmente (*ex lege*) gravanti a suo carico.

Allegato

Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la riaffermazione della giurisdizione della Corte dei Conti, senza provvedere sulle spese (essendo il controricorso proveniente dall'ufficio del P.M. contabile).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso nella c.d.c. delle Sezioni Unite, il 2 Marzo 2010.

Il Presidente

Francesco...

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria



17 MAR. 2010

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista